



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE di Brescia**

**Sezione spec. Impresa**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite nn. **21453/2014 R.G.** e **21454/2014 R.G.** promosse da:

**ORESTINA COCCONI**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annarosa Bellotti del foro di Mantova e Maria Ughetta Bini del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il suo studiolo studio di quest'ultima in Brescia, Via Ferramola n. 14, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione

**ATTRICE**

contro

**SINERGIE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Cenna e Carlo Capretti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, C.so Zanardelli n. 32, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

quanto alla causa avente n. 21453/2014 R.G.

nonché contro

**SPERANZA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Cenna e Carlo Capretti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, C.so Zanardelli n. 32, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

quanto alla causa avente n. 21454/2014 R.G.

i quali hanno così concluso come da verbale d'udienza del 24.11.2016.

#### IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atti di citazione in data 19.11.2014 e 20.11.2014 Orestina Cocconi conveniva in giudizio rispettivamente Speranza- Cooperativa Sociale Onlus (21454/14 r.g.) e Sinergie-Cooperativa Sociale Onlus (21453/14 r.g.) per ottenere, previo accertamento dell'invalidità della clausola compromissoria statutaria, la declaratoria di nullità delle delibere con cui, il 24.10.2014, i c.d.a. delle due cooperative l'avevano esclusa dalle stesse e conseguentemente la sua riammissione come socia con reintegrazione nel posto di lavoro quale direttrice e risarcimento del danno.

Nei rispettivi giudizi si costituivano le cooperative, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del tribunale "in favore dell'arbitro da designarsi ai sensi dell'art. 37 dello Statuto" ovvero il difetto di competenza del tribunale-sezione specializzata in materia di impresa a favore di quella del giudice del lavoro e chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree. Proponevano altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno per la "lesione del bene giuridico dell'onore e del decoro" della cooperativa.

All'udienza del 07.04.2015, il g.i., per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione della causa portante il n. 21454/14 r.g. a quella n. 21453/14 r.g..

In corso di causa l'attrice proponeva domanda cautelare *ex art.* 700 c.p.c. con la quale chiedeva la sospensione dell'efficacia delle delibere, il reintegro nella propria qualità di socia nonché nel proprio posto di lavoro e la condanna delle società al pagamento delle retribuzioni non percepite a partire dalla data della propria esclusione.

Il g.i., con ordinanza in data 07.04.2015 confermata in sede di reclamo con provvedimento depositato il 09.06.2015, rigettava la richiesta cautelare “in difetto di prognosi positiva di accoglimento nel merito delle domande”, ritenendo che la presente controversia rientrasse nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria di cui all'art. 37 dei rispettivi statuti, clausola da considerarsi valida per i motivi evidenziati nei provvedimenti sopra citati cui si rinvia.

All'udienza del 16.07.2015 il g.i., ritenuta l'opportunità di decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice in presenza di clausola compromissoria arbitrale, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 24.11.2016 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

\*\*\*

In data 24.10.2014 i consigli di amministrazione delle cooperative Speranza e Sinergie deliberavano di escludere Orestina Cocconi da socia essendosi “verificate le ipotesi di esclusione previste dall'art. 14 lett. a, b e c dello statuto”<sup>1</sup>. Le delibere venivano comunicate alla socia a mezzo raccomandata in data 30.10.2014.

Ai sensi di detto articolo “contro la deliberazione di esclusione, il socio può attivare le procedure di conciliazione e arbitrali di cui agli articoli 36 e 37 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio

---

<sup>1</sup> Art. 14: “l'esclusione viene deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali [...]; b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali; c) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario [...]”.

determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento”.

L’art. 37 di entrambi gli statuti prevede una clausola compromissoria in forza della quale “tutte le eventuali controversie che avessero a sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa [...], anche se promosse da amministratori, liquidatori o sindaci o instaurata nei loro confronti, in dipendenza dell’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di società e della gestione sociale [...] saranno decise da un arbitro unico scelto tra gli esperti di diritto e di settore, nominato dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova [...]. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale in cui ha sede la società”.

Secondo la tesi di parte attrice detta clausola sarebbe nulla per un duplice ordine di motivi: a) il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Mantova, dott. Stefano Ficarelli, che ai sensi dell’art. 37 dello statuto avrebbe dovuto procedere alla nomina dell’arbitro, non sarebbe persona imparziale, essendo commercialista delle due cooperative ed avendo partecipato attivamente alle vicende ed ai consigli d’amministrazione che hanno condotto all’esclusione della socia; b) la devoluzione del rapporto lavorativo all’arbitro implicherebbe “rinuncia apodittica a tutti i diritti di difesa della propria posizione di lavoratrice”, ciò in violazione dell’art. 2113 c.c..

Le censure mosse dall’attrice non possono trovare accoglimento. Sul punto si richiamano le considerazioni svolte nei provvedimenti resi in sede cautelare, nei quali il g.i. prima ed il collegio, in fase di reclamo, poi, hanno evidenziato come il presidente di un ordine professionale sia soggetto indipendente rispetto ad entrambe le parti e come eventuali ragioni di incompatibilità della persona fisica, attuale presidente dell’ordine, possano essere risolte mediante la sua astensione con conseguente designazione dell’arbitro da parte del sostituto individuato dalle norme organizzative dell’Ordine o dal Presidente del tribunale, come previsto dalla disposizione statutaria.

Quanto alla censura di invalidità *ex art.* 2113 c.c., anche a tacere del fatto che il ricorso al procedimento arbitrale nelle controversie di lavoro non configura “rinuncia apodittica a tutti i diritti di difesa” essendo ammesso dall’ordinamento seppur nei limiti indicati dall’art. 806, secondo comma c.p.c., nel caso in esame oggetto di impugnazione non è stato un atto di licenziamento, mai adottato dalle cooperative, ma le delibere di esclusione della socia, che hanno comportato l’estinzione del rapporto di lavoro quale mera conseguenza automatica.

La stessa attrice ha aderito esplicitamente a detta impostazione “societaria” della vicenda, laddove, a fronte dell’eccezione sollevata dalle convenute di incompetenza funzionale del tribunale-sezione impresa a favore di quella del giudice del lavoro, ha sottolineato come “la vicenda [sia] stata radicata avendo quale oggetto principale l’impugnativa della delibera di esclusione quale socia”, aggiungendo che “non è possibile affermare che sia stato impugnato un licenziamento che formalmente non è stato irrogato”.

A fondamento dell’esclusione le cooperative non hanno posto fatti o condotte attinenti il rapporto di lavoro ma motivazioni relative al rapporto sociale, contestando a quest’ultima una divergenza rispetto “ai principi ai quali si conforma la nostra cooperativa” ed un comportamento “in netto contrasto con il fine mutualistico che contraddistingue l’operare della nostra cooperativa”. Nella comunicazione di esclusione l’estinzione del rapporto lavorativo viene rappresentata quale effetto automatico della delibera di esclusione “*ex artt.* 5, comma 2, l. 142/2001 e 14, u.c., dello statuto sociale”.

Alla luce di quanto sopra, va affermata la validità della clausola compromissoria di cui all’art. 37 degli statuti delle cooperative e la sua operatività nel caso in esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.615,00 per ciascuna delle convenute sino alla riunione dei procedimenti (studio: € 875,00; introduttiva: € 740,00) ed in € 9.969,00 per le fasi successive (fase cautelare: € 3.000,00; fase di merito € 6.969,00 di cui € 3.560,00 per trattazione ed € 3.409,00 per la fase decisionale).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa, dichiara il difetto di competenza del giudice ordinario a favore di quella arbitrale;

condanna Orestina Cocconi a rifondere a Sinergie-Società Cooperativa Sociale ONLUS ed a Speranza-Società Cooperativa Sociale ONLUS le spese legali versando € 1.615,00 a ciascuna delle convenute per le spese sostenute sino alla riunione dei procedimenti ed € 9.969,00, in solido, per le fasi successive oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, camera di consiglio del 31.03.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente